



Bozza nuovo

STATUTO

ANCI CALABRIA

A base il TESTO OSSERVATO DA GRUPPO LAVORO TECNICO ANCI NAZIONALE
(al 27.07.2018)

Successivamente elaborata e definita dalla COMMISSIONE STATUTO di ANCI Calabria
(riunioni del 13 e 19 maggio 2021)

Verifica testo del 8-7-2021 dell'Area Coord AR del nazionale

Indice STATUTO CALABRIA

- Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede
- Art. 2 – Scopo e Compiti
- Art. 3 – Soci, recesso, decadenza
- Art. 4 - Requisiti per l'elezione negli organi
- Art. 5 – Organi
- Art. 6 –Assemblea Regionale
- Art. 7 – Assemblea Congressuale Regionale
- Art. 8 – Assemblea Precongressuale Regionale
- Art. 9 – Il Consiglio Regionale
- Art. 10 - Il Comitato Direttivo
- Art.11– Il Presidente dell'Associazione
- Art.12 – Le Consulte
- Art.13 – Il Revisore Contabile
- Art.14 – Commissioni Permanenti
- Art.15 – Incompatibilità, Ineleggibilità e Decadenza
- Art.16 – Patrimonio e Finanziamento
- Art.17 – Esercizio finanziario
- Art.18 - Segretario
- Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione
- Art.20 - Modificazioni statutarie
- Art.21 - Varie

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

1. E' costituita l'Associazione Regionale dei Comuni della Calabria nello spirito di unità nazionale e nella peculiare tradizione democratica calabrese;
2. L'Associazione, senza scopo di lucro, denominata ANCI Calabria è organizzazione di base dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) come previsto dallo Statuto Nazionale ed opera nello spirito ed in conformità dello stesso. Ad essa aderiscono secondo quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto Nazionale i Comuni singoli ed associati, le unioni di Comuni e gli enti di derivazione comunale che versano la quota associativa in conformità all'articolo 32* dello Statuto Nazionale.
3. L'ANCI Calabria ha sede in Catanzaro.

Art. 2

Scopo e Compiti

Anci Calabria:

1. Tutela l'autonomia dei Comuni nei confronti della Regione, ne rappresenta le istanze e gli interessi ed assume tutte le iniziative necessarie a questo fine;
2. Promuove la partecipazione e l'associazionismo quali iniziative di sviluppo economico, sociale, civile e culturale delle comunità calabresi;
3. Può organizzare la propria presenza nel territorio regionale attraverso la costituzione di coordinamenti provinciali e intercomunali come postulato dall'articolo 36 dello Statuto Nazionale;
4. Al fine di rappresentare e tutelare gli interessi degli associati nelle sedi competenti:
 - a) Designa i rappresentanti dei Comuni negli organismi istituzionali della Regione;
 - b) promuove lo studio di problemi che interessino gli associati;
 - c) interviene con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si amministrino interessi delle autonomie locali;
 - d) presta informazione, consulenza ed assistenza agli associati direttamente, attraverso convenzione con terzi, o la costituzione di società proprie;
 - e) promuove ed incoraggia iniziative per elevare l'educazione alla legalità dei cittadini calabresi e per diffondere la conoscenza delle istituzioni comunali;
 - f) sostiene e incoraggia i comuni nella salvaguardia e valorizzazione dei territori, delle tradizioni e culture locali;
 - g) favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la parità di genere nelle istituzioni, nelle strutture associative e nei propri organi statutari.

Art. 3

Soci, recesso, decadenza

1. Sono soci di Anci Calabria i comuni singoli ed associati, le unioni dei comuni, gli enti di derivazione comunale che hanno deliberato l'adesione all'Anci e risultano in regola con il versamento dei contributi;
2. L'adesione, il recesso e la decadenza sono regolati in conformità dell'art. 2 dello Statuto Nazionale. I rappresentanti dell'Ente che sia stato dichiarato decaduto da socio, decadono, con effetto immediato, dalla carica nazionale o regionale, eventualmente ricoperta negli organi dell'ANCI.

Art. 4

Requisiti per l'elezione negli organi

1. Possono essere eletti negli organi sociali, purché gli enti di appartenenza non siano nelle condizioni di morosità di cui all'articolo 2 dello Statuto Nazionale, coloro che ricoprono le seguenti cariche:
 - Sindaco
 - Sindaco Metropolitano
 - Consigliere comunale e metropolitano
 - Assessore
 - Presidente o Consigliere di Circoscrizione eletto nei Comuni delle aree metropolitane
 - Presidente o rappresentante legale o componente dell'organo esecutivo di altro Ente associato.
2. La carica di componente degli organi dell'Associazione di Presidente e Comitato Direttivo, di cui al successivo articolo 5, è incompatibile con quella di componente del Governo, Presidente, consigliere o Assessore regionale. Se eletto successivamente decade.
3. La successiva condizione di morosità dell'ente di appartenenza, priva l'eletto del diritto di voto.

Art. 5
Organi

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea Regionale;
2. il Consiglio Regionale;
3. il Comitato Direttivo;
4. il Presidente;
5. il Revisore Contabile.

Art. 6

Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai legali rappresentanti degli Enti Associati in regola con il versamento dei contributi associativi; dell'Assemblea Regionale fanno inoltre parte, senza diritto di voto, i Consiglieri Nazionali e Regionali dell'Associazione;
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, o in via straordinaria su richiesta di 1/3 degli associati, con lettera da inviarsi agli enti associati almeno 15 giorni prima della data fissata contenente gli argomenti da affrontare e gli orari della prima e seconda convocazione;
3. L'Assemblea regionale discute i temi di particolare importanza per i soci, predispone e approva documenti e mozioni;
4. L'Assemblea Regionale:
 - a) può deliberare:
 - in prima convocazione quando sia stata verificata la partecipazione della maggioranza degli enti associati;
 - in seconda convocazione (da tenersi ad almeno un'ora dopo la prima) qualunque sia il numero degli enti associati intervenuti;
 - b) può deliberare anche su argomenti non comunicati qualora la maggioranza qualificata dei presenti ne ravvisi la necessità.
5. Per quanto qui non espresso, si rinvia agli articoli 38, 7 e 8 dello Statuto Nazionale.

Art. 7

Assemblea Congressuale Regionale

1. L'Assemblea Congressuale Regionale è convocata ogni 5 (cinque) anni secondo le formalità previste dall'art. 9 e seguenti dello Statuto Nazionale;
2. Approva le modifiche allo Statuto;
3. L'Assemblea Congressuale di Anci Calabria elegge il Presidente e il Consiglio Regionale;
4. L'Assemblea congressuale è convocata trenta giorni prima della data fissata per la riunione; è altresì convocata, entro trenta giorni dalla decadenza o dimissioni di uno degli organi statutari eletti dalla stessa; in caso di urgenza, sentito il parere di ANCI Nazionale, il termine della convocazione è ridotto della metà.
5. Le deliberazioni assunte in sede di Assemblea Congressuale sono verbalizzate da un notaio.

Art.8

Assemblea Precongressuale Regionale

L'Assemblea precongressuale regionale per l'elezione dei delegati e dei consiglieri nazionali è disposta dall'Anci Nazionale ai sensi di quanto previsto all'articolo 9 e seguenti dello Statuto Nazionale.

Art. 9

Il Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale, composto da Sindaci, Assessori, Consiglieri dei Comuni soci nonché dai rappresentanti di altre categorie di soci, attua le deliberazioni dell'Assemblea, definisce la politica di Anci Calabria, delibera sulle iniziative principali, decide sull'adesione di Anci Calabria ad altri organismi e sulla costituzione e partecipazione a società, delibera la convocazione dell'Assemblea Regionale, approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
2. L'elezione del Consiglio Regionale è effettuata dall'Assemblea Congressuale Regionale secondo le norme previste dall'articolo 16 del vigente Statuto Nazionale;
3. Il numero dei componenti del Consiglio Regionale è stabilito da un minimo di 30 a un massimo di 35 di cui, di diritto, i Sindaci dei Comuni capoluoghi.
Non meno del 50% degli eletti devono essere sindaci.
Di norma i consiglieri regionali sono scelti in modo da rappresentare le varie realtà locali;
Sono membri di diritto i consiglieri nazionali, i coordinatori degli organismi previsti dall'articolo 12 del presente statuto e il Presidente di Federsanità Anci Calabria.

4. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente almeno 3 volte l'anno, ed in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Direttivo;
5. Il Consiglio Regionale è validamente riunito con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza;
6. Il Consiglio Regionale nella prima riunione, convocata dal Presidente, elegge nel suo seno, su proposta del Presidente, il Comitato Direttivo. Nomina su proposta del Presidente il Segretario Regionale;
7. Il Consiglio Regionale coopta nuovi componenti in luogo di quelli che cessano di farne parte;
8. Il Consiglio Regionale è convocato e presieduto dal Presidente. Per ogni seduta va redatto e approvato il Verbale a firma del Presidente e del Segretario;
9. Con deliberazione del Consiglio Regionale possono essere invitati al Consiglio stesso, amministratori, esperti, rappresentanti di altre realtà di tutela degli interessi delle comunità locali;
10. Il Consiglio Regionale nomina il Revisore Contabile, approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Associazione, il regolamento di contabilità e tutti gli altri Regolamenti.

Art. 10

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo assicura la continuità della direzione politica dell'Associazione, attua le deliberazioni del Consiglio Regionale;
2. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da un massimo di 8 membri di cui almeno il 50% sindaci. Sono membri di diritto i Sindaci dei Comuni Capoluogo, i Consiglieri Nazionali, i coordinatori delle consulte di cui al successivo art. 12 e il Presidente di Federsanità Anci Calabria. Il Segretario Regionale vi partecipa con funzioni di segretario;
3. Il Comitato Direttivo è validamente riunito con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

Art. 11

Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione in ogni rapporto;
2. Convoca e presiede il Consiglio Regionale, il Comitato Direttivo e l'Assemblea Regionale;
3. In caso di urgenza può assumere provvedimenti indispensabili che debbono essere sottoposti alla ratifica del Comitato Direttivo nella prima riunione;
4. Il Presidente designa, sentito il Comitato Direttivo, tra i suoi membri, uno o più Vice Presidenti e fra questi il Vice Presidente Vicario, che in caso di assenza o impedimento temporaneo, lo sostituisce a tutti gli effetti;
5. Il Presidente, su conforme parere del Comitato Direttivo, può dare delega temporanea o permanente su singoli atti al Segretario Regionale;
6. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Parlamentare e Consigliere Regionale;

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente entro 30 gg. l'Assemblea Regionale provvede all'elezione del nuovo Presidente che rimane in carica per il periodo intercorrente al rinnovo degli organi dell'Associazione.

Art. 12

Le Consulte

Ai fini di un maggior coordinamento della politica associativa, nonché della sua coerenza, efficienza ed efficacia, sono costituite le seguenti consulte:

- a) Comuni di minore dimensione demografica, altrimenti detta dei Piccoli Comuni;
- b) Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali;
- c) Coordinamento Regionale di ANCI Giovani.

I coordinatori delle suddette consulte, partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale e del Comitato Direttivo.

Art. 13

Il Revisore Contabile

Il Revisore Contabile è estraneo agli organi dell'Associazione e deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

Art. 14

Commissioni Permanenti

1. Sono costituite dal Consiglio Regionale Commissioni permanenti per i fondamentali problemi di interesse degli associati o per questioni di emergenza o temi legati alla contingenza politico-amministrativa;
2. Le Commissioni permanenti esprimono pareri da trasmettere agli organi dell'Associazione che deliberano in merito;
3. Delle Commissioni possono far parte anche funzionari qualificati degli enti associati.

Art. 15

Incompatibilità, Ineleggibilità e Decadenza

1. La carica di componente il Comitato Direttivo è incompatibile con quella di Parlamentare, di Consigliere o Assessore Regionale e di componenti il direttivo di altre associazioni autonomistiche. Ove eletto successivamente il Consigliere decade;
2. La perdita del requisito minimo di cui all'articolo 4 per l'elezione negli organi dell'Associazione, è motivo di decadenza dalla carica;
3. I componenti degli organi, i cui Comuni non sono in regola con le quote associative annuali decadono dagli organismi. La decadenza è deliberata dal Consiglio Regionale, su segnalazione del Segretario Regionale;
4. I Componenti degli organi collegiali, che per tre sedute consecutive non partecipano senza giustificato motivo, decadono dalla carica;
5. La decadenza deve essere dichiarata dal Comitato Direttivo su segnalazione del Segretario e comunicata all'interessato ed al Consiglio Regionale nella prima seduta.

Art. 16

Patrimonio e finanziamento

1. Il finanziamento dell'Associazione è assicurato dalla partecipazione alla quota associativa nazionale nella misura stabilita dall'art.32 dello Statuto dell'A.N.C.I. nazionale, da eventuali contributi volontari e straordinari, nonché da eventuali maggiorazioni delle quote annue obbligatorie, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto dell'A.N.C.I. Nazionale;
NUOVO COMMA Sono inoltre possibili proventi provenienti da attività progettuali o convenzionali, nonché da attività di strutture, enti, società, organismi partecipati o collegati e dall'attività svolta dall'Associazione per la realizzazione dell'oggetto sociale.
2. Le spese sono erogate con mandati a firma del Presidente o dal suo delegato salvo quelle ordinarie di carattere ricorrente e nei limiti del bilancio di previsione che sono disposte dal Segretario;

NUOVO COMMA L'impegno e la liquidazione delle spese ordinarie di carattere ricorrente e nei limiti del Bilancio di Previsione sono disposti dal Segretario; l'impegno delle spese di carattere straordinario o non ricorrenti è disposto dal Presidente, salvo ratifica del Comitato Direttivo nella prima seduta successiva all'impegno di spesa. L'impegno delle spese non previste o eccedenti i limiti del Bilancio di Previsione sono disposte dal Comitato Direttivo che dovrà contestualmente indicarne il mezzo di finanziamento.

3. Tutte le spese dovranno essere accompagnate dai relativi giustificativi;

4. Al fine di agevolare la partecipazione, ciascun Ente associato si impegna in quanto possibile, a provvedere al rimborso delle spese che gli amministratori rappresentanti dell'ente stesso dovranno sostenere, nel corso del mandato, per assolvere alla loro funzione negli Organi sociali e nelle Commissioni di cui fanno parte;
5. Lo stesso impegno potrà essere richiesto per i dipendenti degli enti associati chiamati a collaborare all'attività dell'Associazione.

Art. 17

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno;
2. Entro aprile dell'esercizio successivo il Revisore Contabile esamina il bilancio consuntivo e lo trasmette al Consiglio Regionale per l'approvazione;
NUOVO COMMA Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio Regionale approva il bilancio consuntivo ed entro dicembre il bilancio preventivo;
NUOVO COMMA Per quanto qui non disposto, si rinvia agli artt. 34.2; 34.3; 40.1 e 40.3 dello Statuto Nazionale.

Art. 18

Il Segretario

1. Il Segretario sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione e cura l'attuazione delle decisioni adottate dai suoi Organi;
2. Egli è capo del personale a disposizione dell'Associazione, sottoscrive i contratti individuali e il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti;
3. Partecipa agli incontri del Coordinamento dei Segretari Regionali ed a quelli convocati dal Segretario Generale dell'A.N.C.I. Nazionale ed inoltre agli incontri degli Organi nazionali;
4. Cura l'attuazione di deleghe a lui conferite dagli organi dell'Associazione;
5. Predisporre i verbali delle riunioni degli organismi, sottoscrivendoli insieme con il Presidente.

Art. 19

Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato solo da una maggioranza dei 3/4 degli associati. Con la medesima maggioranza, l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Art. 20

Modificazioni statutarie

1. Le modifiche statutarie possono essere adottate dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei 3/4 dei propri componenti e il voto favorevole della maggioranza, anche su delega, dei presenti.
2. Ove proposte in occasione dell'Assemblea riunita in sede congressuale, le modifiche sono approvate con i medesimi quorum previsti per l'elezione del Presidente e del Consiglio Regionale.

Art. 21

Varie

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto dell'Associazione Nazionale, ove compatibili, o del Codice Civile.